

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 1° FEBBRAIO 2006, N. 43 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ISTITUZIONE DEGLI ORDINI E ALBI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICA, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE E DELLA PREVENZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, della citata legge 1° febbraio 2006, n. 43, così come modificato dalla legge 17 ottobre 2007, n.189, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

VISTO l'articolo 4-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui;

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 9 gennaio 2008;

SENTITE le Federazioni nazionali dei Collegi professionali e le Associazioni professionali delle professioni sanitarie in data 9 gennaio 2008 e in data 10 gennaio 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo Capo I – Degli Ordini professionali

ART. 1

(Istituzioni degli Ordini)

1. In attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, sono istituiti gli Ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie contemplate dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge.
2. I Collegi degli Infermieri professionali e delle Assistenti sanitarie e delle Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI) sono trasformati in Ordini professionali delle professioni infermieristiche.
3. I Collegi delle Ostetriche sono trasformati in Ordini professionali delle Ostetriche e delle Professioni sanitarie della Riabilitazione.
4. I Collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico - sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione
5. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare e si articolano in Ordini territoriali e Federazioni nazionali degli Ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, sono predisposti ai sensi dell'art. 6 e sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
6. Il Ministero della salute esercita la funzione di vigilanza sulle Federazioni nazionali, sugli Ordini e sulle professioni sanitarie di cui al presente decreto.

ART. 2

(Istituzione degli Albi)

1. Presso gli Ordini delle professioni infermieristiche di cui al comma 2 dell'art. 1 sono istituiti i seguenti Albi:
 - Albo della professione sanitaria di Infermiere;
 - Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico.
2. Presso gli Ordini delle ostetriche e delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al comma 3 dell'art. 1 sono istituiti i seguenti Albi:
 - Albo della professione sanitaria di Ostetrica/o;
 - Albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
 - Albo della professione sanitaria di Logopedista;
 - Albo della professione sanitaria di Podologo;
 - Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;

- Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- Albo della professione sanitaria di Educatore professionale.

3. Presso gli Ordini professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico - sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione di cui al comma 4 dell'art. 1 sono istituiti i seguenti Albi:

- Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- Albo della professione sanitaria di Dietista;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

ART. 3

(Dislocazione territoriale e organi degli Ordini)

1. Gli Ordini di cui al presente decreto sono di norma, istituiti in ogni Provincia. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine non superi le 900 unità, l'Ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
2. Sono organi degli Ordini:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente;
 - c) l'Assemblea degli iscritti;
 - d) la Commissione d'Albo;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun albo.
4. Il Consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro della salute su proposta della relativa Federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Con il decreto di scioglimento del Consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'Ordine, alla quale competono le attribuzioni del Consiglio direttivo. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

ART. 4

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'Ordine del capoluogo di regione è istituita, per ciascun Albo, una Commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
2. Per gli iscritti all'Albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali. E' fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli Ordini di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi
3. Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione sono a carico degli iscritti agli Ordini della regione presso cui operano.

ART. 5

(Organi delle Federazioni nazionali)

1. Gli Ordini di cui al presente decreto sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
2. Sono organi delle Federazioni nazionali:
 - a) il Consiglio nazionale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato centrale;
 - d) la Commissione d'albo;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Il Comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con il medesimo decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti in un Ordine territoriale. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

ART. 6

(Statuti)

1. Gli statuti degli Ordini e delle Federazioni si attengono ai seguenti principi e criteri:
 - a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi
 - b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
 - c) individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'Ordine delle professioni meno rappresentate nel Consiglio direttivo;
 - d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

- e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;
 - f) leale collaborazione con lo Stato e gli altri Enti pubblici;
 - g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'Ordine preveda una funzione di livello dirigenziale;
 - h) attribuzione dei compiti degli organi, modalità di organizzazione e funzionamento dei medesimi;
 - l) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli Ordini;
 - m) criteri per la determinazione della pianta organica degli Ordini e delle federazioni;
 - n) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni.
2. Gli statuti fissano altresì le misure annuali della contribuzione da parte degli Ordini al fine di assicurare il funzionamento delle Federazioni.

Capo II – Degli Albi professionali

ART. 7

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione agli Albi di cui al presente decreto è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) buona condotta;
 - d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo quanto disposto dall'articolo 8;
 - e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine. Per i soggetti di cui al comma 7 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'Ordine.
2. Possono iscriversi agli Albi dell'Ordine di cui al comma 2 dell'art. 1 gli Infermieri di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739, e gli Infermieri pediatrici di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea abilitante.
3. Possono iscriversi agli Albi dell'Ordine di cui al comma 3 dell'art. 1 le Ostetriche di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 740, i Fisioterapisti di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 741, i Logopedisti di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 742, gli Ortottisti- assistenti di oftalmologia di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 743, i Podologi di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 666, i Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 56, i Tecnici della riabilitazione psichiatrica di cui al D.M. 29 marzo.2001, n. 182, i Terapisti occupazionali di cui al D.M. 17.01.1997, n. 136, gli Educatori professionali di cui al D.M. 08.10.1998, n. 520, in possesso del diploma di laurea abilitante.
4. Possono iscriversi agli Albi dell'Ordine di cui al comma 3 dell'art. 1 i Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 746, i Tecnici sanitari di laboratorio biomedico di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 745, i Tecnici audiometristi di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 667, i Tecnici di neurofisiopatologia di cui al D.M. 15 marzo 1995, n.

- 183, i Tecnici ortopedici di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 665, i Tecnici audioprotesisti di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 668, i Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al D.M. 27 luglio 1998, n. 316, gli Igienisti dentali di cui al D.M. 15 marzo 1999, n. 137, i Dietisti di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 744, i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, gli Assistenti sanitari di cui al D.M. 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea abilitante.
5. Possono altresì iscriversi agli Albi di cui al presente decreto legislativo i possessori di titoli che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono equipollenti o equivalenti a quelli di cui ai commi 2, 3, e 4.
 6. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione Europea, possono iscriversi all'Albo se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
 7. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero della salute.
 8. Fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, l'iscrizione ai predetti Albi, così come previsto dall'articolo 2 comma 3 della legge 1 febbraio 2006, n° 43, costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

ART. 8

(Professioni sanitarie di nuova istituzione)

1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'art. 5 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'Ordine presso cui confluirà la nuova professione.

Capo III – Dell'accorpamento, della separazione e dell'istituzione di Ordini autonomi per specifiche professioni sanitarie

ART. 9

(Accorpamento o separazione degli Ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli Ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 15 è disposta dal Ministro della Salute su proposta dell'assemblea degli iscritti all'Ordine o agli Ordini interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Capo IV – Attività Riservate

ART. 10

(Competenza generale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n° 42 e della legge 10 agosto 2000 n. 251 ai professionisti sanitari di cui alla legge 1° febbraio 2006, n.43 è riconosciuto l'esercizio, in via riservata, delle attività di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, fermo restando le competenze di loro spettanza nell'ambito del profilo di loro appartenenza.

ART. 11

(Professioni degli Ordini delle professioni infermieristiche)

1. E' riservata agli iscritti all'ordine delle professioni infermieristiche, l'assistenza generale infermieristica di carattere preventivo, curativo, palliativo e di riabilitazione funzionalmente correlata alla assistenza medesima.
2. E' riservata agli Infermieri l'assistenza di cui al comma 1 rivolta alla persona.
3. E' riservata di norma agli infermieri pediatrici l'assistenza di cui al comma 1 rivolta al bambino che presenta particolare complessità assistenziale.

ART. 12

(Professioni degli Ordini delle Ostetriche e della Riabilitazione)

1. Nell'ambito dell'Ordine delle Ostetriche e della riabilitazione è riservata agli iscritti all'Albo delle Ostetriche l'assistenza alla donna in relazione al ciclo biologico sessuale e riproduttivo. E' riservato agli iscritti agli albi delle professioni della riabilitazione la valutazione, elaborazione, effettuazione e verifica degli interventi riabilitativi di carattere motorio e neuro motorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricità ed educativo rivolto alla persona .
2. E' riservato all'ostetrica/o assistere la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condurre e portare a termine, in autonomia, parti eutocici con propria responsabilità e prestare assistenza primaria al neonato .
3. E' riservata ai fisioterapisti la programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della motricità e neuromotricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, anche tramite l'utilizzo di terapie fisiche e l'ausilio di tecnologie .
4. E' riservato ai logopedisti l'individuazione e l'effettuazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle competenze comunicative, linguistico-cognitive, strumentali e

delle funzioni orali proponendo anche il supporto di ausili agli obiettivi di recupero e abilitazione .

5. E' riservato ai podologi il trattamento diretto, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, delle callosità, delle unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché del piede doloroso.
6. E' riservata agli ortottisti - assistenti di oftalmologia la trattazione dei disturbi motori e sensoriali della visione, nonché la prevenzione e riabilitazione degli handicap visivi ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
7. E' riservato ai terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, l'attività di abilitazione e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
8. E' riservato ai tecnici della riabilitazione psichiatrica lo svolgimento di interventi riabilitativi ed educativi – comportamentali sui soggetti con disabilità psichica;
9. E' riservato ai terapisti occupazionali lo svolgimento di attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative e ludiche, finalizzate all'acquisizione o recupero dell'autonomia nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana e produttiva e dello sviluppo della persona.
10. E' riservato agli educatori professionali l'attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana e la cura del positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

ART. 13

(Professioni degli Ordini professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico - sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione)

1. Nell'ambito dell'Ordine delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico - sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione è riservato agli iscritti agli albi delle professioni dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni tecnico sanitarie, la valutazione, l'elaborazione, la progettazione, l'effettuazione e la verifica delle procedure e metodologie necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività tecnico assistenziale e tecnico diagnostico. E' riservata agli iscritti agli albi delle professioni dei tecnici sanitari della Prevenzione, la valutazione, l'elaborazione, l'effettuazione delle procedure e metodologie tecniche necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività di prevenzione, ricerca, promozione ed educazione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro.
2. E' riservato ai tecnici sanitari di radiologia medica l'esercizio delle attività tecniche delle indagini di diagnostica per immagini e radioterapia, aventi finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche, comprese le attività dovute alla digitalizzazione delle immagini.
3. E' riservato ai tecnici sanitari di laboratorio biomedico lo svolgimento delle analisi e ricerche di laboratorio relative ad analisi biomediche.
4. E' riservato ai tecnici audiometristi lo svolgimento di attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.

5. E' riservato ai tecnici audioprotesisti lo svolgimento delle attività atte alla selezione, fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
6. E' riservata ai tecnici ortopedici l'attività di valutazione progettazione, costruzione, e adattamento, applicazione fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna. Effettua altresì i controlli di efficienza funzionale
7. E' riservata ai dietisti la pianificazione del corretto regime alimentare e della nutrizione nelle strutture sanitarie ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari,
8. E' riservato ai tecnici della neurofisiopatologia lo svolgimento delle metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico, nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso.
9. E' riservata ai tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare la conduzione, la manutenzione e il monitoraggio delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica finalizzate alla diagnostica o vicarianti le funzioni cardiocircolatorie.
10. E' riservato agli igienisti dentali lo svolgimento dei compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro dentali e alla promozione ed educazione alla salute orale.
11. E' riservata ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro lo svolgimento di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
12. E' riservata agli assistenti sanitari l'espletamento di attività di prevenzione, di promozione ed di educazione per la salute, rivolte alla persona, alla famiglia e alla collettività, individuando i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali.

Capo V - Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

ART. 14

(Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Ai professionisti di cui al presente Decreto Legislativo si applicano le norme di cui al Capo IV del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero della Salute per ciascuna Federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.
2. In prima applicazione del presente decreto e prima delle designazioni delle rispettive Federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della salute di concerto con il Ministro della Giustizia, si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative comunicano al Ministero della salute le designazioni di competenza.

Capo VI – Del regolamento di esecuzione e delle gestioni previdenziali

ART. 15

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina:
 - a) disposizioni relative alla tenuta degli albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni;
 - b) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione disciplinare di cui all'articolo 4;
 - c) la composizione, nel rispetto di criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli Ordini e delle Federazioni, e il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche;
 - d) le modalità di elezione degli stessi nel rispetto dei criteri di democraticità garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrate istituite nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informativa circa le liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione;
 - e) l'organizzazione degli Ordini a livello territoriale;
 - f) le attività dei singoli albi professionali relativamente agli ambiti di pertinenza;
 - g) le Commissioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 5, comma 2, lettera d).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221 e successive modificazioni.

ART. 16

(Amministrazione temporanea degli Ordini)

1. Fino all'elezione dei Consigli direttivi, restano in carica gli organi dei Collegi degli Infermieri professionali e delle Assistenti sanitarie e delle Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI), dei Collegi delle Ostetriche e dei Collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative Federazioni nazionali che assumono la denominazione di consiglio direttivo dell'Ordine professionale .
2. Per lo svolgimento delle operazioni relative all'istituzione degli Ordini professionali di cui al presente decreto, e all'iscrizione dei professionisti presso i rispettivi albi, gli organi di cui al comma 1 sono affiancati da due rappresentanti designati, per ciascuna professione afferente

all'ordine, dalle Associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi del DM del 19 giugno 2006 anche ai fini di vigilanza sulle attività di ordinaria amministrazione

3. Per il reperimento dei fondi necessari, gli Organi di cui ai commi 1 e 2 fissano l'entità del contributo a carico degli iscritti.
4. L'elezione del Consiglio direttivo è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

ART.17

(Gestioni previdenziali)

1. Per gli appartenenti agli Ordini delle professioni di cui al presente decreto sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Capo VII- Disposizioni transitorie e finali

ART.18

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 19

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi Ordini professionali e dei relativi Albi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono a totale carico degli iscritti.
2. Le spese di istituzione e funzionamento delle Federazioni sono a carico dei rispettivi Ordini
3. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.